

Roma, 21 novembre 2012
Prot. n.466 DP/AS-stm

Alla VII Commissione Istruzione e Cultura
Senato della Repubblica

Oggetto: DdL Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche

In riferimento all'audizione che si è tenuta il 20 novembre scorso presso codesta Commissione, formalizziamo quanto la delegazione della FLC Cgil ha sostenuto in quella sede.

Il testo del DDL 3542 sulla riforma degli Organi Collegiali della scuola, approvato alla VII Commissione Istruzione e cultura della Camera dei Deputati, pur avendo subito delle modifiche rispetto al testo originario unificato, **non può essere condiviso senza ulteriori sostanziali modifiche.**

Le nostre proposte di modifica del testo, sulle quali abbiamo attivato una discussione libera e aperta nelle scuole sono le seguenti:

- definizione nella legge di criteri nazionali per la stesura degli statuti che prevedano un controllo più stringente di legittimità al fine di riaffermare e garantire l'unitarietà del sistema;
- istituzione di una sezione specifica di tutela professionale nell'ambito del Consiglio nazionale delle autonomie;
- garanzia dei rimborsi a beneficio dei rappresentanti del Consiglio nazionale delle autonomie, pena la non funzionalità dell'organismo;
- garanzia di una presenza plurale (docenti, Ata, dirigenti, genitori) nella costituzione delle rappresentanze delle scuole autonome a livello territoriale e regionale con delegati di secondo livello;
- partecipazione del personale ATA al Consiglio nazionale delle autonomie;
- partecipazione a pieno titolo del DSGA al Consiglio dell'autonomia;
- specificazione ulteriore sulle rappresentanze genitoriali e studentesche di scuola con la garanzia di forme di partecipazione per assemblee di classe e di delegati d'Istituto;
- precisazione sulla rendicontazione della dirigenza scolastica che deve rispondere solo agli organi contrattualmente previsti e solo "relazionare" agli Organi della scuola.

La riduzione di risorse pubbliche per l'autonomia scolastica può determinare, nonostante le norme stringenti presenti nel disegno di legge, l'inevitabilità di ricorrere a risorse private. Vanno quindi cancellati tutti i tagli previsti per la scuola pubblica che rischiano di dequalificare il sistema pubblico d'istruzione a vantaggio di quello privato.

Su questi temi e sul complesso della proposta di riforma, la FLC Cgil continuerà a promuovere il dibattito e il confronto con il mondo della scuola, facendo opera di informazione. Crediamo che i gruppi parlamentari, in cooperazione con i rispettivi partiti, debbano farsi promotori, a loro volta, di un ampio dibattito all'interno delle categorie e dei soggetti interessati, dando a essi un ruolo da protagonista.


Il Segretario Generale

È bene ricordare che stiamo ragionando di una riforma che riguarda oltre un milione di lavoratori e diversi milioni di cittadini che sono i fruitori del servizio.

Siamo persuasi che una riforma istituzionale, quando è frutto di un'ampia condivisione con le categorie interessate e con gli studenti, rafforzi la democrazia, soprattutto quando le norme di cui stiamo discutendo regolano la partecipazione democratica. Crediamo sia ineludibile far crescere la consapevolezza da parte di tutti del ruolo sociale affidato alla scuola dalla Costituzione.

Le Istituzioni scolastiche, infatti, devono essere considerate comunità educanti dove risulta funzionale alla crescita delle nuove generazioni il principio della partecipazione e della cooperazione fondato sulla responsabilità e sulla condivisione.

Il Segretario generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo



EMENDAMENTI SULL'AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LA VII COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1 comma 4 (funzione e ambiti degli statuti)

Nuova formulazione. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano, sulla base di criteri nazionali che garantiscono la rappresentanza e definiscono le funzioni, l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni con esclusione del consiglio dei docenti e assicurano la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Gli statuti non possono in ogni caso avere ad oggetto le materie che attengono la didattica, la libertà di insegnamento, la gestione del personale, le relazioni sindacali.

Motivazione: *E' necessario definire sin da subito l'ambito entro cui agiscono gli statuti, escludendo una loro ingerenza nel funzionamento del consiglio dei docenti che invece deve dotarsi autonomamente di un proprio regolamento.*

Sono solo le "istituzioni di alta cultura, università ed accademie" ad avere diritto, secondo il dettato costituzionale art.33, sesto comma, di "darsi ordinamenti autonomi" sia pure nei limiti individuati dalla legislazione statale. Dunque la qualità dell'autonomia organizzativa da riconoscersi alle istituzioni scolastiche è qualitativamente differente e rimessa totalmente al legislatore.

Una definizione statutaria così astratta può essere fonte di equivoci. E' necessario pertanto "specializzare" "la fonte" statutaria rispetto alla "fonte regolamentare".

Art. 1 comma 5 (statuti e patto educativo)

Dopo la parola promuovono aggiungere "secondo quanto stabilito dallo statuto"

Motivazione: *E' necessario circoscrivere da subito l'ambito entro cui si muovono gli statuti delle scuole per evitare che questi possano agire su materie di specifica competenza di altri organismi. E' il caso ad esempio del Consiglio dei docenti.*

Art. 3 comma 4 (sullo statuto)

Aggiungere alla fine del comma 4, "che è il Consiglio nazionale delle autonomie di cui al successivo art 11"

Motivazione: occorre individuare con precisione un organismo di garanzia che metta al riparo le singole istituzioni scolastiche dal pericolo di debordare dalle proprie competenze. Occorre cioè un controllo di legittimità dello statuto che non può essere lasciato ad un generico "organismo istituzionalmente competente" come recita il testo. Da ciò si potrebbe evincere che si tratti dell'organismo regionale che proprio in quanto tale non garantisce dell'unitarietà nazionale del sistema.

Art. 4 comma 1 (presenza del DSGA nel Consiglio dell'autonomia)

Aggiungere alla lettera c) dopo "ausiliare" "e il DSGA" modificando il verbo precedente da "fa parte" in "fanno parte"

Motivazione: non è pensabile ricondurre il DSGA ad un ruolo di semplice scrivano, essendo il Direttore dei servizi una figura fondamentale della conduzione dell'istituto che può esplicare funzionalmente nel Consiglio dell'autonomia le proprie competenze.

Art. 5 comma 1 (Dirigente scolastico)

Aggiungere prima di “agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti” la locuzione “e relazionale”

Motivazione: il DS risponde dei risultati secondo le norme e il Contratto dell'Area V della Dirigenza. Diversa è la relazione di correttezza che deve intercorrere tra DS e OO.CC di scuola. Per questo occorre lasciare la responsabilità del DS presso gli organismi competenti ma prevedere la relazione corretta tra organo esecutivo (DS) e organo di indirizzo (il Consiglio dell'autonomia) a livello di scuola.

Art. 6 comma 1 (autonomia regolamentare del consiglio dei docenti)

Riformulazione del comma 1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, il consiglio dei docenti si dota di un proprio regolamento, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

Motivazione: *Serve a ribadire l'assoluta autonomia del consiglio docenti rispetto alle decisioni di carattere tecnico professionale e organizzativo in campo didattico. Pertanto lo statuto non può interferire con il funzionamento del consiglio dei docenti che invece si dota di un proprio regolamento.*

Art. 7 comma 1 (partecipazione degli studenti e delle famiglie)

Aggiungere la seguente locuzione alla fine del comma 1 *“ivi comprese le assemblee di classe e dei rappresentanti delle classi nonché forme di consultazione referendaria su specifici temi*

Motivazione: Occorre potenziare la partecipazione oggi assai asfittica dei genitori e degli studenti prevedendo forme assembleari (di classe) e di democrazia delegata (Consigli dei delegati rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti) come anche la possibilità di consultazione tramite referendum.

Art. 11 comma 1 (Composizione del Consiglio delle autonomie)

Aggiungere dopo la parola “docenti” “la virgola e la parola “Ata”.

Motivazione: non è possibile eliminare totalmente la rappresentanza del personale ata (200.000 addetti) dalla partecipazione presso un luogo istituzionale che deve necessariamente tener conto della complessità dei punti di vista.

Art. 11 comma 2 (tutela della libertà di insegnamento e della professionalità)

Alla fine del comma 2 aggiungere *“A tal fine, in seno al consiglio delle autonomie scolastiche è costituita una sezione a garanzia dei profili legati alla tutela della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia professionale dei dirigenti scolastici incluse le eventuali sanzioni disciplinari che abbiano attinenza con i suddetti profili. Tali organismi sono composti da docenti e dirigenti scolastici componenti del Consiglio stesso”*

Motivazione: *E' necessario prevedere organismi di garanzia sulle controversie di natura professionale concernenti la libertà di insegnamento e la libertà professionale dei dirigenti. Tale esigenza si ripropone a maggior ragione dopo l'introduzione della nuova normativa*

sulla disciplina che lascia irrisolti gli specifici aspetti legati alla libertà di insegnamento e all'autonomia professionale che sono incardinati nella Costituzione.

Si tratta di prevedere un ambito specifico per affrontare tematiche inerenti la competenza professionale, l'autonomia culturale di docenti e dirigenti scolastici.

Art. 11 comma 2 (linee guida statuti dei Consigli delle autonomie)

Alla fine del comma 2 aggiungere *“A tal fine approva le linee guida degli statuti delle istituzioni scolastiche”*

Motivazione: L'emanazione di linee guida nazionali da parte di un organismo nazionale di prestigio serve a rafforzare la forte caratterizzazione dell'unità nazionale che la scuola deve mantenere anche in presenza di autonomia statutaria

Art. 11 comma 2 bis (Indennità e rimborsi ai componenti del Consiglio nazionale)

Sopprimere il comma 2 bis

Motivazione: non prevedere il rimborso spese di chi deve recarsi da fuori Roma al Consiglio nazionale in quanto componente vuol dire svuotare fin dall'inizio la funzionalità. Sarebbe beffardo voler costituire un organismo di cui si programma la non funzionalità.

Art. 11 comma 3 (Rappresentanza delle istituzioni scolastiche: pluralità dei soggetti)

Aggiungere alla fine del comma 3 *“La rappresentanza delle Istituzioni scolastiche è costituita con delegati eletti fra Docenti, Ata, DS, studenti e Presidenti dei Consigli dell'autonomia”*

Motivazione: mentre la Costituzione delle reti di scuole ha naturalmente nel DS il suo Rappresentante legale, nelle rappresentanze istituzionali di livello territoriale e regionale occorre prevedere una rappresentanza plurale che non può tagliare fuori nessuna componente scolastica

Art. 11 comma 7 (Conferenze zonali)

Dopo le parole “singoli o associati” aggiungere *“sindacali rappresentativi del comparto scuola”*

Motivazione: Le materie su cui esprimono il loro parere le conferenze zonali sono tutte di rilevanza sindacale riguardando il personale della scuola e l'organizzazione del lavoro. Pertanto è opportuno prevedere anche la presenza del sindacato in rappresentanza delle componenti lavorative

Memoria della CISL SCUOLA depositata in occasione dell'Audizione presso la VII Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport del Senato della Repubblica del 20 novembre 2012 sul DDL n. 3542 e Abbinati "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali"

Esprimendo, innanzitutto, il nostro apprezzamento per questa tempestiva e quanto mai opportuna convocazione, intendiamo preliminarmente sottolineare l'importanza della convergenza di un ampio schieramento di forze politiche a sostegno del Disegno di legge 3542, avente per oggetto "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali".

Questo è un aspetto importante, per la nostra Organizzazione, che chiede da tempo che formazione e istruzione, in quanto bene comune e interesse dell'intera Comunità nazionale, non siano terreno di permanente ed esasperato conflitto ideologico.

La condivisione realizzatasi sul testo approvato in sede legislativa dalla VII Commissione istruzione della Camera dei Deputati costituisce una condizione importante per poter giungere ad una conclusione rapida del confronto tra le forze politico parlamentari, confronto che sulla riforma degli organi collegiali della scuola si trascina ormai da oltre un decennio. È una riforma, questa, necessaria per la scuola dell'autonomia anche per ridare slancio e vitalità alla partecipazione, a fronte dei sempre più evidenti e preoccupanti atteggiamenti di delusione e di disaffezione, in particolare, da parte dell'utenza nel prendere parte attiva agli strumenti di rappresentanza.

Una riforma degli organi collegiali interni alle istituzioni autonome è urgente anche alla luce delle innovazioni ordinamentali e organizzative che nel frattempo hanno interessato la scuola, rispetto alle quali si rende necessario il completamento degli strumenti e delle procedure di governo e dei relativi percorsi decisionali.

Nel testo del Disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati riconosciamo un modello culturale di riferimento, che è anche il nostro, basato sulla partecipazione e sulla gestione democratica e collegiale, fondata su una convinta cooperazione e solidarietà interprofessionale nel rispetto della distinzione fra ruoli, competenze e responsabilità di ogni soggetto, individuale o collegiale, che vi concorre.

Apprezziamo e sosteniamo fortemente la scelta contenuta nel provvedimento in esame, di occuparsi esclusivamente di partecipazione e di rappresentanza interna ed esterna alle istituzioni scolastiche, escludendo quindi altre materie - quali lo stato giuridico del personale, la carriera, il reclutamento, le progressioni economiche - affrontate nel testo originario della Proposta di legge 953/2008. Per questo auspichiamo, senza con ciò voler interferire sull'autonomia politica ed istituzionale di codesta rispettabile Commissione, che l'esame del testo licenziato dalla Camera dei Deputati si concentri prevalentemente sul tema degli organi di autogoverno e partecipazione, escludendo altri aspetti, dei quali non si vuole assolutamente disconoscere il rilievo istituzionale e professionale,

scuola”, presentato dal senatore Valditara e, in parte, nel Disegno di legge n. 1008 ”Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento”, presentato dal senatore Rusconi e Altri. E' un auspicio che discende anche dalla preoccupazione di veder compromesso il proficuo processo di convergenza che si è determinato in prima lettura, circoscrivendo l'ambito del confronto al tema dell'autogoverno, i cui profili di complessità sono peraltro evidenti, anche alla luce delle modifiche al titolo V, parte II della Costituzione.

Nel merito del Disegno di legge n. 3542, consideriamo innovativa e importante anzitutto l'istituzione della Conferenza di rendicontazione, prevista dall'articolo 2, in quanto collegata all'esigenza sempre più diffusa di predisporre da parte delle scuole il bilancio sociale della propria attività. Ravvisiamo, invece, qualche prevedibile rischio di sovrapposizione fra i tre documenti di cui le istituzioni scolastiche sono chiamate a dotarsi: Statuto, Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'autonomia, Regolamento di funzionamento dell'istituto.

Maggiore rilievo riteniamo debbano avere le procedure democratiche e selettive di costituzione delle rappresentanze delle componenti, cui invece si fa cenno in modo indiretto esclusivamente nella norma transitoria che fissa al 30 settembre dell'anno successivo alla definizione dello Statuto il termine per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dell'autonomia. Più efficace, invece, a nostro parere, risulta la formulazione contenuta nel Disegno di legge n. 1008 , che all'art. 4 definisce espressamente il Consiglio dell'istituzione scolastica “organo elettivo”.

Inoltre, mentre il Disegno di legge n. 1008 all'articolo 4 comma 7 regola la prima elezione del consiglio dell'istituzione scolastica tramite modalità stabilite con ordinanza del ministro dell'istruzione, nel Disegno di legge approvato dalla VII commissione della Camera sembra desumersi che sia il Consiglio di istituto attualmente in carica nelle istituzioni scolastiche a predisporre lo Statuto e solo in seguito il Regolamento nel quale sono indicate le modalità per la costituzione delle rappresentanze nel futuro Consiglio dell'istituzione scolastica.

Ancora: l'articolo 6 del più volte richiamato Disegno di legge n.1008 prevede esplicitamente la costituzione di Consulte e di altri organismi di partecipazione, mentre nel testo del DDL 3542 risultano non meglio precisati gli organi che esprimono le posizioni di genitori, studenti e comunità locali.

Per quanto attiene al Consiglio dei docenti (e sue articolazioni) del richiamato Disegno di legge n. 3542, lascia perplessi la disposizione dell'art.6 comma 1 che affida allo Statuto e al Regolamento relativo al consiglio dei docenti la disciplina delle attività del Consiglio stesso. Questa formulazione ci appare non coerente con la funzione eminentemente tecnica del Consiglio dei docenti, in cui si esplicano competenze professionali cui vanno riconosciute prerogative e connesse responsabilità di autodisciplina.

Per quanto riguarda l'articolo 10 (“Costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche”) si suggerisce un'opportuna riflessione su quanto prevede la norma contenuta nell'articolo 50 comma 1C del Decreto-legge n.5/2012, convertito dalla Legge n. 35/2012, che rimanda in materia all'adozione, da parte del MIUR, di apposite Linee Guida; ci sembra, questa, una soluzione

del MIUR, di apposite Linee Guida; ci sembra, questa, una soluzione maggiormente pertinente e funzionale ai fini di un'omogenea disciplina della materia nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione.

Alcune osservazioni intendiamo dedicare, in questa sede, anche al Capo II ("Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome")

La prima riguarda le modalità di costituzione delle rappresentanze nell'ambito dell'istituendo Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche. Mentre è palese che per la componente dei genitori si provvede con elezioni di seconda istanza, con evidente (e condivisibile) intento di semplificazione delle procedure, non è chiaro se la stessa modalità riguarderà anche i docenti; sicuramente generalizzato è, invece, il voto dei dirigenti.

In merito alla rappresentanza degli studenti, la cui assenza costituisce ovvio motivo di dissenso da parte di questa componente, si ritiene che in un grande organismo rappresentativo sul piano nazionale di tutti i soggetti che animano la realtà della scuola possa non solo rappresentare la risposta ad un'istanza di partecipazione, ma diventare occasione perché la stessa si esprima in termini di legittimazione e responsabilità.

Andrebbbero, inoltre, meglio definite le modalità con cui il costituendo Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche svolge il ruolo che gli viene assegnato di partecipazione e corresponsabilità nel governo nazionale del sistema di istruzione: al riguardo risulta più esaustiva la formulazione presente nel Disegno di legge n. 1008, che all'articolo 9 declina in modo puntuale le funzioni del Consiglio, connotandole prevalentemente in termini di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie degli ordinamenti scolastici, dell'organizzazione generale dell'istruzione, del sistema di valutazione e dello stato giuridico del personale.


Andrebbbero, ancora, meglio specificati gli strumenti attraverso cui si svolge la funzione di tutela della libertà di insegnamento, affidata al CNAS, mentre sarebbe opportuno a nostro avviso riconferire all'organismo nuovo le competenze un tempo assegnate al CNPI in materia di contenzioso e in particolare di sanzioni disciplinari, competenze decadute con l'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009. Tutto ciò in considerazione della peculiarità che nella scuola discende, rispetto alla generalità del lavoro pubblico, dal riconoscimento della libertà di insegnamento come profilo costitutivo della funzione docente.

Ci auguriamo che queste nostre osservazioni risultino utili alla messa a punto di un testo che possa riscuotere il più alto livello di condivisione e di consenso, al di là di quello auspicabile in sede legislativa, nella convinzione che ciò rappresenti un fattore decisivo per l'efficace realizzazione di un sistema di governo che fa della partecipazione attiva e responsabile di tanti soggetti il suo presupposto essenziale.

Roma, 20 novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Scrima





Disegno di Legge 953 e 3542

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

Il testo del Disegno di Legge 3542 (ex-953) in discussione alla VII Commissione del Senato ha subito alcune modifiche dalla Commissione cultura della Camera, ma si tratta di modifiche marginali che non intaccano la logica di fondo di questo Disegno che rappresenta il punto finale di quel processo iniziato con l'art. 21 della legge 59/1997, che ha varato in tempi rapidi il Dlg n. 59 del 6 marzo 1998 sulla Dirigenza scolastica, il D.P.R. 275/1999, Regolamento sull'Autonomia e che ha trovato una sorta di apoteosi nella Riforma costituzionale del 2001 (Legge 3 Costituzionale 2001) che ha "assunto" in Costituzione tale autonomia.

L'analisi sarà puntata su quegli aspetti che la Gilda degli Insegnanti ritiene particolarmente dannosi tali da pregiudicare la fisionomia istituzionale e costituzionale della Scuola Italiana. Si tratta della **funzione dello Stato, di quella dei docenti** e del **problema del valore legale del titolo di studio**.

Premessa

L'**Autonomia delle scuole** si richiama, dunque alla norme sopra citate le quali, avviando e consolidando questa novità hanno precisato (e non potevano fare altrimenti) che, in questo processo, **restano in capo allo Stato** alcune importanti prerogative, coerenti con un dettato costituzionale che non è mutato e per ora non è mutabile essendo inserito nel Titolo I della Costituzione.

Restano dunque responsabilità non negoziabili dello Stato le **"norme generali sull'istruzione"** e la **"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"** (art. 117 della Costituzione).

In sostanza, tutte le norme precedenti a questo Disegno, avevano sempre ribadito che esiste una funzione di garanzia e di controllo dello Stato perché, pur in questo discutibile processo di decentramento affrettato, rimane l'azione regolatrice dello Stato che deve verificare la persistenza, in tutto il territorio nazionale, di un'equità rispetto ai diritti sociali e civili.

Analisi

Questo Disegno di Legge, che tratta il tema della revisione degli organi collegiali della scuola, **introduce una lettura assoluta (in senso letterale, sciolta da ogni legame) dell'autonomia scolastica** modificandola in senso accentuatamente localistico e quindi incidendo sulla concezione costituzionale della scuola come Istituzione pubblica, che risponde all'interesse generale.

La concezione della scuola

Dall'articolo 1 all'articolo 3 del Disegno di legge viene ridefinita una scuola **privata delle finalità istituzionali**, discendenti dalla Costituzione. Non possiamo dimenticare che è ancora in vigore il D.Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 (Parte III, titolo I, Capo I) dove si afferma che la **"funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità"**.

La definizione della scuola contenuta in questo Disegno invece è questa "ogni scuola concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita" (art. 1 comma 2).

In questo nuovo tipo di scuola, lo **statuto approvato dal Consiglio dell'autonomia non è soggetto ad alcuna convalida né approvazione**. Né quindi a controlli *sostanziali*: "Lo

statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente" (art. 3 Comma 5).

Questa è una inspiegabile diversità rispetto alle norme che regolano il funzionamento degli Enti locali (Comuni e province) sul cui modello le istituzioni scolastiche autonome dovrebbero essere configurate. Infatti, il **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'articolo 6 Statuti comunali e provinciali**, disciplina le disposizioni su questo argomento **precisando** i contenuti degli Statuti comunali e provinciali, **prescrivendo** il controllo finale da parte del competente organo regionale sul documento approvato: *"Dopo l' espletamento del Controllo da parte del competente Organo regionale"* (art. 6, comma5). Ora è noto che i controlli formali riguardano le procedure e le competenze, non la sostanza, cioè i contenuti. Quindi questo Disegno di legge lascia nella più completa indeterminazione elementi importanti relativi agli statuti delle scuole, preoccupandosi solo di garantire una *assoluta* libertà statutaria. Si aggiunga poi che non è stato nemmeno esplicitato l'organismo che dovrebbe effettuare il controllo formale.

A maggior ragione appare incongrua l'autonomia assoluta riconosciuta alle scuole, se si consideri che -come hanno fatto notare autorevoli commentatori- la Corte costituzionale ha dovuto svolgere una difficile opera di ritessitura del Titolo V della Costituzione, attraverso numerosissime sentenze.

E ancor di più, a fronte di un lavoro parlamentare in corso da alcuni mesi intorno ad una nuova revisione della Costituzione e ad un'incalzante cronaca di attualità che impone tale revisione. Ed è noto che tra le decisioni in discussione vi sia quella dell'inserimento in Costituzione di una cosiddetta *"clausola di supremazia"*, presente in varia forma in tutti gli ordinamenti costituzionali federati, per esempio prevedendo che il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, possa adottare i provvedimenti che si rendono necessari per **assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica. In questa luce così attuale, sembra ancora più superata la concezione dello Stato qui espressa.**

Il progetto di legge, sempre nel merito dell'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche, tace inoltre sugli effetti che possono intervenire sull'organizzazione, la composizione e le funzioni degli organi collegiali e di funzionamento delle scuole senza tener conto delle complesse implicazioni sui contratti collettivi di lavoro nazionali e della contrattazione integrativa. Ciò può determinare disparità di trattamento tra scuola e scuola in merito alle funzioni e al trattamento giuridico ed economico del personale incardinato nell'organico delle istituzioni scolastiche.

La funzione dello Stato

Lo Stato viene indicato come un Ente (tra Regioni ed autonomie locali) che *"dovrebbe contribuire al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche"* (art. 1, comma 2). **Nessun richiamo alla funzione di controllo e di garanzia da parte dello Stato (ai sensi dell'art. 117 della Costituzione) sui livelli minimi essenziali delle prestazioni e sui diritti civili e sociali che devono essere uguali su tutto il territorio nazionale.** Siamo in presenza di uno Stato ancillare rispetto alle istituzioni scolastiche. E' vero che nella Legge 3 Costituzionale, la Repubblica non si riparte più in Regioni, Province e Comuni (come recitava il precedente art.114 della Costituzione), ma **"è costituita dai Comuni, dalla Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato"**. Con il che si vuole "riconoscere la soggettività originaria delle Regioni e degli enti locali che non costituiscono semplici ripartizioni amministrative del territorio, ma col loro territorio, con la loro popolazione e le loro tradizioni vanno a costituire lo Stato, unico soggetto unitario. Ma è altrettanto vero che tra i soggetti di cui è costituito lo Stato non vengono -per nostra fortuna- indicate le scuole!

Il ruolo dei docenti

Diversi articoli del Disegno confermano come qui il ruolo dei docenti sia considerato *secondario*. **Prima di tutto:** il Consiglio dell'autonomia (art. 4) prevede una composizione in cui **i docenti sono in minoranza a fronte della presenza dei genitori e di altri soggetti. Nella nuova versione, licenziata dalla Commissione Cultura della Camera troviamo che i rappresentanti di membri esterni delle realtà del territorio non hanno diritto di voto. Si tratta di una buona modifica ma resta il dubbio del loro ruolo. Perché farli partecipare ai Consigli? In ogni caso,** la funzione docente viene interpretata come sussidiaria e quindi dipendente da interessi particolari. Infatti, giova ricordare che gli interessi dei genitori e della varie rappresentanze locali sono -per loro natura- di parte. Né potrebbe essere altrimenti, poiché se non rappresentassero istanze diverse da quelle istituzionali della scuola non vi sarebbe motivo della loro presenza.

Poi, il ruolo del Collegio dei Docenti viene svilito ad organismo tecnico-operativo essendo disciplinato dallo Statuto anche nelle sue articolazioni (Statuto ricordiamo di competenza del Consiglio dell'Autonomia in cui i docenti non sono prevalenti). Si introduce chiaramente il concetto di linea educativa della scuola come se ogni scuola possa definire in piena libertà un suo progetto differenziato. Il POF rimarrebbe competenza del Collegio dei Docenti ma a capo del Collegio rimane il Dirigente Scolastico. La Gilda degli Insegnanti contesta l'impostazione del progetto di legge che svilisce il ruolo dei docenti e riduce il Collegio ad organo prettamente operativo e ribadisce la necessità di introdurre la figura di coordinatore del Collegio eletto dallo stesso Collegio che ha il compito di presiedere questo organo e di rappresentarne la volontà nei confronti degli altri organi dell'istituzione scolastica. Appare inopportuno, per la natura stessa della funzione dirigenziale, così come espressa nel testo del progetto di legge, che il Dirigente Scolastico sia a capo di un organismo che deve rappresentare la libertà delle scelte di insegnamento e l'organizzazione della didattica.

Ancora, si richiede ai docenti un adeguamento alle linee educative e culturali della scuola (art. 6, comma 3): *"L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo"*. Dove stupisce e preoccupa il richiamo a **linee educative e culturali della scuola**, come se una scuola statale potesse richiamarsi a qualcosa di diverso dalla identità nazionale sancita dai principi della nostra Costituzione. D'altronde, la dizione "educative e culturali" è talmente generale e generica che potrebbe essere interpretata in modi diversi, anche in conflitto con norme di legge e di etica pubblica condivisa. E se per caso una scuola volesse dotarsi di tali linee educative -per così dire- cosa dovrebbero fare i docenti? A quale organismo dovrebbero rivolgersi per esercitare il loro ruolo di garanti della scuola pubblica? **Similmente**, l'articolo 6, comma 4, *"Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe"*, assegna ai docenti la funzione negoziale di *"condividere e trattare gli obiettivi educativi"*. Non dimentichiamo cosa sia la realtà italiana, composta di zone molto eterogenee, in molte delle quali gli obiettivi educativi possono essere fragili in contesti caratterizzati dall'assenza di una forte cultura della legalità. Cosa succedrebbe se "obiettivi educativi" legali fossero respinti dai genitori e dagli alunni di ogni classe? Quali garanzie ha lo Stato che i suoi principi ispiratori siano diffusi e condivisi?

Preoccupa inoltre, all'art. 8 (*Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'Istituto*) il rimando al ruolo dell'INVALSI cui sono demandati i parametri di riferimento per l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, nonché la valutazione esterna della scuola secondo modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione, senza che sia stato definito ancora, per legge, un preciso assetto del ruolo dell'INVALSI e senza che sia stato a priori stabilito un preciso quadro di riferimento dell'assetto del sistema nazionale di valutazione. Preoccupa altresì il fatto che nel nucleo di autovalutazione il peso dei docenti sia definito discrezionalmente dallo statuto della scuola e sia di fatto equiparato a quello dei genitori o degli studenti (nella scuola secondaria di secondo grado) riconducendo la valutazione dell'attività della scuola a obiettivi di breve o brevissimo periodo che contraddistinguono la presenza dei genitori e degli studenti, portatori spesso di interessi particolari e specifici.

Infine, a fronte di Organismi il cui ruolo appare incerto (Consiglio nazionale delle Autonomie scolastiche) è del tutto assente un Organismo che valorizzi in termini più precisi la funzione e la responsabilità dei docenti volto alla tutela della libertà di insegnamento in cui il ruolo dei docenti non sia sacrificato nella rappresentanza di interessi di componenti transitorie nella scuola (vedi rappresentanti dei genitori, dei Consigli delle istituzioni scolastiche, degli studenti). Com'è noto la Gilda degli Insegnanti ha proposto da tempo la creazione di uno specifico organismo denominato Consiglio Superiore della Docenza aperto anche a componenti esterne agli insegnanti, ma con funzioni di garanzia e valorizzazione e della funzione e del ruolo dei docenti nel nostro Paese.

Il valore legale del titolo di studio

Grande punto interrogativo di questo progetto è il problema del valore legale del titolo di Studio. Scuole autonome dotate di propri principi culturali rendono quasi impossibile che un unico Organo, in questo caso lo Stato, possa garantire il valore legale di tutte. Quindi i reggitori della politica dovrebbero porsi innanzi tutto un problema di prospettiva: si vuole mantenere il valore legale dei titoli, secondo il modello dell'Europa continentale, o si vuol far prevalere il modello anglosassone, che non riconosce tale valore? Solo in base a questa scelta fondamentale si può poi con coerenza decidere quanto debba essere estesa l'autonomia delle Scuole. A tutt'oggi, e questo Disegno ne è un esempio, la scelta italiana sembra senza un guida

culturale, profondamente incoerente e a forte rischio di gettare nella confusione il nostro modello scolastico.

Il Coordinatore Nazionale FGU

(Rino Di Meglio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Di Meglio', written over the printed name.



AUDIZIONE 20 NOVEMBRE 2012

PRESSO LA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO

Lo SNALS-Confsal ritiene che la definizione di nuove e più adeguate norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche sia questione urgente e improcrastinabile da inserire, però, nel più ampio contesto di una riforma complessiva del sistema di *governance* del sistema scolastico.

Prima di entrare nel merito dell'articolato del testo unificato, relativo alle "*Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali*", approvato dalla VII Commissione della Camera dei Deputati e ora all'esame del Senato, lo SNALS-Confsal ritiene necessario, anche al fine di inquadrare e meglio comprendere le richieste di modifica e integrazioni, presentare alcune considerazioni preliminari.

Considerazioni preliminari

Un quadro di sistema

Le norme che dovranno dare regolazione all'autogoverno delle istituzioni scolastiche devono prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali dello stato di attuazione sia della riforma del Titolo V della Costituzione sia i processi di attuazione dell'autonomia scolastica; in particolare si evidenzia che:

- la revisione costituzionale, con l'inserimento del principio dell'autonomia scolastica nel nuovo Titolo V, ha di fatto istituzionalizzato quello che può essere definito il "sistema delle autonomie". Allo stato attuale manca ancora, però, una definizione dei poteri reali di questa autonomia e dell'equilibrio e bilanciamento delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali;
- dal "finto" monolitismo tradizionale, simboleggiato dalla "via gerarchica", si è passati all'affermazione dell'autonomia e quindi al dinamismo dei processi e delle realizzazioni. In questo nuovo contesto restano le funzioni del livello nazionale, a garanzia dell'unitarietà del sistema dell'istruzione pubblica nel suo complesso, ma alle istituzioni scolastiche è riconosciuto il diritto/dovere di decidere in ordine alle specificità ed esigenze delle singole realtà territoriali;
- le istituzioni scolastiche autonome svolgono una specifica funzione sociale (autonomia funzionale) che la esercitano all'interno del sistema delle autonomie territoriali;
- l'autonomia scolastica è ancora troppo debole rispetto agli enti locali e all'amministrazione centrale e periferica, basti pensare ai poteri di tali soggetti in tema di razionalizzazione delle reti scolastica e di soppressione delle scuole. La valorizzazione delle autonomie scolastiche sarà, dunque, efficace se si farà

crescere un sistema di autonomie sul territorio per un dialogo costruttivo tra tutti i soggetti istituzionali, sociali ed economici;

- occorre operare, sia a livello centrale che territoriale, per dare piena attuazione al DPR 275/99, anche da aggiornare alla luce delle competenze esclusive attribuite allo Stato nella definizione dei principi generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni e quelle concorrenti e ordinarie attribuite alle regioni, derivanti dal citato Titolo V;
- a livello regionale si è creato un nuovo importante momento di snodo per le politiche scolastiche, formative e di sviluppo complessivo del territorio, di cui la formazione costituisce un asse strategico, ma sull'altro fronte, quello locale, si tratta di raccordare i vari soggetti per rafforzare la qualità del sistema;
- si deve puntare sulle opportunità piuttosto che introdurre nuovi vincoli, ma si deve anche evitare il rischio di incentivare processi di frantumazione e disomogeneità sostanziale nel sistema scolastico. Per questo è necessario prevedere nella legge in discussione norme generali che fissino alcuni principi e criteri generali nel cui ambito le scuole possono esercitare l'autonomia statutaria loro riconosciuta;
- per lo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche è necessario individuare a livello territoriale una sede all'interno della quale promuovere lo sviluppo orizzontale delle autonomie e ricomporre, in sintesi unitaria, la molteplicità degli interessi in relazione alle politiche generali sull'istruzione che condizionano il funzionamento e le prospettive di sviluppo locale. Per questo il sistema deve essere in grado di portare le istanze in modo unitario interfacciandosi con le sedi decisionali e dar vita ad un rapporto costante con il Ministero, le sue articolazioni territoriali, ma anche con gli enti locali competenti.

Relazioni interne alle istituzioni scolastiche, finanziamento e partecipazione

L'intervento legislativo dovrebbe, inoltre, tenere presenti alcuni elementi per rendere le relazioni interne, le forme di integrazione di finanziamento e di partecipazione efficienti ed efficaci ai fini della qualità dell'offerta formativa; in particolare occorre considerare che:

- l'autonomia è della scuola nel suo complesso, non delle singole componenti che devono operare in sinergia nel rispetto dei ruoli e delle competenze per evitare dannose sovrapposizioni e negative conflittualità;
- l'autonomia ha bisogno di una dirigenza "autorevole", che si esercita attraverso un giusto bilanciamento di "poteri" e di "competenze" e la gestione della concertazione, come strumento indispensabile per costruire relazioni strutturate e non solo informali. Il dirigente scolastico è il rappresentante dell'azione svolta dalla scuola, garante dell'incontro tra personale, studenti e famiglie e principale interfaccia con l'esterno. Si pone, anche, il problema di individuare forme e modalità per coniugare questo ruolo del dirigente scolastico con la rappresentanza della singola scuola all'interno di una "rete";
- la previsione di forme di ulteriore sostegno economico alle singole istituzioni scolastiche, proveniente da soggetti pubblici e privati, fermo restando che la dotazione finanziaria dello Stato deve essere adeguata allo sviluppo della qualità dell'istruzione in tutte le scuole e per tutti gli studenti, deve escludere totalmente



la possibilità di ingerenze/influenze estranee ai principi e ai diritti costituzionalmente garantiti e deve evitare ogni rischio di "privatizzazione";

- la partecipazione sia agli organi delle istituzioni scolastiche, sia a quelli previsti a livello nazionale, regionale o territoriale, pur con l'esclusione di ogni altra indennità o emolumento, debba essere sostenuta dal rimborso delle spese per la presenza alle riunioni.

Proposte di emendamenti ed integrazioni

Anche in relazione alle considerazioni preliminari suesposte, si presentano le seguenti osservazioni e proposte di emendamenti ed integrazioni agli articoli e commi del disegno di legge.

CAPO I (AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI)

ARTICOLO 1:

- al comma 5 alla lettera *a*) sostituire "diritto" con "diritto/dovere"; alla lettera *c*) dopo "scelte educative" aggiungere "anche".

ARTICOLO 2:

- al comma 1 va eliminato l'obbligo di organizzarsi sulla base della distinzione tra funzioni di indirizzo, gestione e tecniche in quanto tali funzioni si intrecciano in molti casi tra loro e non sono attribuibili in via esclusiva a un determinato organo. Tipico esempio sono le competenze trasversali del Collegio dei Docenti che esercita sia funzioni tecniche, sia di indirizzo, infatti redige il POF, nonché di gestione nel realizzarlo;
- al comma 1 va aggiunta una lettera prevedendo, come organo, l'assemblea del personale ATA. Non prevedere un organismo relativo a tale personale equivarrebbe ad escluderlo dalla partecipazione alla vita scolastica. Tra l'altro ciò sarebbe in contraddizione con quanto previsto al comma 2.

ARTICOLO 3:

- al comma 1 va aggiunta la lettera: *l*) ogni altra voce attualmente di competenza del Consiglio di Istituto e non soggetta ad abrogazione esplicita;
- al comma 1, alla lettera *g*) va aggiunto "su proposta del Collegio dei Docenti, per quanto riguarda la componente docente";
- al comma 2 cancellare "di cui alle lettere da *c*) a *g*) è necessaria la proposta del dirigente scolastico" e aggiungere "di cui alle lettere del comma 1, è necessario acquisire le delibere degli organi relativamente alle materie di competenza".

ARTICOLO 4:

- al comma 1 aggiungere una lettera *f*) il DSGA;
- al comma 3 sostituire "da un genitore" con "un suo componente";



- al comma 3 sostituire "o almeno della metà" con "o almeno di un terzo"
- al comma 4 sopprimere "senza diritto di voto";
- aggiungere un ulteriore comma: "7. Il Consiglio dell'autonomia può eleggere al suo interno una giunta esecutiva con la presenza del dirigente scolastico, del DSGA e di un numero paritetico di personale della scuola e di genitori e/o studenti."

ARTICOLO 6:

- al comma 1 sostituire "lo statuto disciplina l'attività del Consiglio dei Docenti" con "il Consiglio dei Docenti con propria delibera disciplina la sua attività e le sue articolazioni";
- al comma 4 eliminare "e al raggiungimento" e aggiungere alla fine "in sede di consiglio di classe che continua ad operare secondo le norme vigenti".

INSERIRE UN ARTICOLO 6 BIS (Assemblea del personale ATA):

"1. L'assemblea del personale ATA è organo consultivo e fornisce, con parere obbligatorio, al DSGA i criteri per l'elaborazione della proposta del piano delle attività inerente le modalità di prestazione dell'orario di lavoro del personale ATA ai fini della realizzazione del POF.

1. L'assemblea del personale ATA propone i criteri per:

- a) l'utilizzo del personale in funzione dei turni e delle sedi;
- b) l'individuazione del personale da utilizzare in attività da retribuire con il FIS o da impegnare in progetti nazionali e/o comunitari.

ARTICOLO 7:

Vanno previsti, in relazione a quanto espresso nelle considerazioni della premessa, principi e criteri generali entro cui le scuole individuano le forme della partecipazione degli studenti e delle famiglie.

ARTICOLO 8:

- al comma 1 dopo "il regolamento interno dell'istituzione" aggiungere "deliberato dal Consiglio dell'autonomia su proposta del Collegio dei Docenti";
- al comma 1 dopo "assicurando in ogni caso la presenza" aggiungere "oltre a quella del dirigente scolastico";
- al comma 3 eliminare "rimborsi di spese".

ARTICOLO 9:

- al comma 1 dopo "invia una relazione" aggiungere "elaborata secondo le modalità stabilite per la definizione del Piano dell'Offerta Formativa".

ARTICOLO 10:



- al comma 1 all'ultimo periodo eliminare "ricevere da fondazioni contributi" e sostituire con "ricevere dai soggetti indicati al comma 2 contributi"
- al comma 2 eliminare l'intero ultimo periodo e sostituire con "Le istituzioni scolastiche rendono pubblici i contributi economici ricevuti."

CAPO II (RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME)

Relativamente alle funzioni e alla composizione del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, sembra opportuno, pur con il rimandare a uno specifico regolamento le norme di dettaglio, prevedere la definizione:

- della consistenza numerica complessiva dell'organo e la sua suddivisione per tipologie, oltre alla previsione di esoneri dal servizio per particolari figure a cui sono attribuiti specifici compiti;
- di una sua articolazione interna con i soli rappresentanti del personale docente per le competenze collegate alla tutela della libertà di insegnamento;
- di un termine temporale per la definizione del regolamento, per l'indizione delle elezioni e per il suo insediamento nonché l'indicazione di norme per assicurare la continuità degli attuali organi fino all'insediamento dei nuovi organismi;
- delle competenze specificando per quali materie il parere è obbligatorio e per quali è obbligatorio e vincolante. Tale specificazione vale anche per le conferenze di ambito regionale.

ARTICOLO 11:

- al comma 1 dopo "dai docenti" aggiungere "distintamente della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle scuole del secondo ciclo di istruzione";
- al comma 3 eliminare "rimborsi di spese";
- al comma 5 sostituire "Le regioni possono istituire" con "Le regioni istituiscono" e aggiungere al termine del periodo "secondo principi e criteri definiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali";
- al comma 6 eliminare "ove costituita";
- al comma 7 sostituire "Le regioni possono istituire conferenze di ambito territoriale" con "Le regioni istituiscono conferenze di ambito territoriale, secondo principi e criteri definiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali";

ARTICOLO 12:

Sembra opportuno, al fine di un monitoraggio in stretto raccordo con il quadro generale delle informazioni relative al funzionamento del sistema scolastico, affidare tale compito all'INVALSI, piuttosto che ad un'apposita commissione.

prot. n. 085/12/sn
Roma, 20 novembre 2012

Preg.mo Sen.
Guido Possa
Presidente VII Commissione Istruzione Pubblica,
Beni Culturali, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport
del Senato della Repubblica
Roma

Oggetto: DDL n. 3542 e abbinati (Organi Collegiali Scuola) - Audizione del 20 novembre 2012 - Osservazioni dell'Ugl Scuola.

Preg.mo Presidente,

La ringrazio per l'invito all'audizione di oggi e per averci dato la possibilità di portare il contributo dell'Ugl Scuola in merito alla riforma degli OO. CC.

Da un'attenta analisi della documentazione inerente la riforma degli Organi Collegiali della Scuola, si ritiene che nella stessa ci siano alcuni riferimenti contraddittori, ma anche che, a tutt'oggi, l'iter del percorso necessiti di maggiore chiarezza.

Di seguito saranno brevemente elencati, alcuni punti che ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale dovrebbero essere concretamente specificati al fine di far in modo che l'impianto renda la riforma esente da eventuali "libere interpretazioni", a cui oramai assistiamo quotidianamente e che sono oggetto di continui contenziosi.

Visto che si continua a parlare di scuola – azienda, sarebbe opportuno strutturare gli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche come un vero e proprio consiglio di amministrazione.

Pur non escludendo la possibilità di prevedere precise norme sulla deontologia e valutazione del personale docente, occorre che i relativi criteri siano ben definiti, anche per evitare che prevalga chi raggiunge obiettivi aulici in "alcune scuole", dimenticando che in scuole ubicate in particolari realtà territoriali è già difficile raggiungere gli obiettivi minimi.

Ci sembra inopportuno eliminare il collegio dei docenti, poiché lo stesso rappresenta il cuore dell'istituzione scolastica.

Inoltre il fatto che il Consiglio di Autonomia designi i componenti del nucleo di valutazione, necessita di una profonda riflessione: Non vorremmo che tale designazione equivalga a una forma di autovalutazione, come dire "siamo stati bravi?".

Anche in merito alla presenza di personale esterno, si fa presente l'inopportunità dell'inserimento di due unità, in considerazione del fatto che è già prevista la presenza di "una componente", di fatto esterna all'istituzione scolastica.

In merito alla rendicontazione, si ritiene, come dovrebbe avvenire anche per i bilanci consuntivi delle scuole, che venga sottoposta al controllo della Corte dei Conti, senza creare ulteriori organi di valutazione intermedi.

Inoltre, se il nucleo di valutazione deve esprimersi sull'efficacia e sulla qualità della scuola, di cosa si occuperà il collegio dei docenti che solitamente relaziona le diverse sfaccettature dell'andamento scolastico?

L'Atto del Senato n. 637, all' art. 14 prevede ".....valuta i docenti per garantirne la progressione di carriera.....", ma quali sarebbero i criteri? Poi dice che ".....tutela il personale scolastico.....".

Ma li valuta o li tutela?

Concordiamo sull'adozione delle sanzioni disciplinari per atti di bullismo che non possono essere più tollerati e ai quali non può essere concesso alcuno spazio.

Inoltre, nel predetto Atto del Senato è previsto anche il Consiglio di Amministrazione, organo rappresentativo che stabilisce come dare i fondi speciali a scuole svantaggiate.

Ci viene spontaneo chiedere: Ma quanti Consigli ci saranno?

Il DDL 3542 promuove la costruzione di una rete che se vista come scambio gratuito di metodi e informazioni è sicuramente un valido strumento di supporto, valorizzazione e crescita per le istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda i contributi esterni, si ritiene che gli stessi debbano essere oggetto di verifica della Corte dei Conti e non solamente dal DSGA, la cui figura dovrebbe essere inserita quale membro di diritto nel Consiglio dell'Autonomia.

Occorre valutare con estrema attenzione l'istituzione del Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, anche in considerazione del fatto che l'art.13 abroga il CNPI.

Di conseguenza, abrogando gli organi oggi presenti per altri di nuova istituzione è indispensabile verificare che oltre alla variazione del nome, ci sia, di fatto, anche un radicale cambiamento delle competenze.

In merito alle regioni che istituiscono conferenze di ambito territoriale, laddove si parla di materie di riferimento, è necessario individuare ed esporre con estrema chiarezza quali sono le materie di cui si parla, poiché è fondamentale essere chiari fin dall'inizio non lasciando spazio a libere interpretazioni.

Esprimiamo parere favorevole per quanto previsto dall'art. 15 che attribuisce alle regioni:

- a) compito di controllo sullo statuto;*
- b) scioglimento del consiglio di autonomia;*
- c) si occupa dei finanziamenti della scuola;*
- d) fissa le date delle elezioni.*


Infine, il reclutamento dei docenti sembra essere una vera e propria via Crucis, poiché, come da sempre sostenuto dall'Ugl Scuola, la riforma della scuola e del sistema di reclutamento, non può essere scissa dall'iter di riforma del sistema universitario che dovrebbe, al termine dei percorsi di studio, prevedere che il titolo conseguito sia anche una vera e propria abilitazione.

Si resta a disposizione per qualsiasi evenienza.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Mascolo)





NORME PER L'AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TESTO UNIFICATO

AUDIZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA

20 Novembre 2012

7^a COMMISSIONE (Istruzione)

Memoria a cura della UIL SCUOLA

In vista della prosecuzione del confronto sul ddl in oggetto la UIL Scuola acquisisce come utili le modifiche apportate che contribuiscono ad una più equa ripartizione delle responsabilità e dei ruoli ai fini del corretto funzionamento delle relazioni tra le diverse componenti delle istituzioni scolastiche autonome.

Il primo emendamento prevede all' articolo 4, comma 1 lettera d) che del consiglio dell'istituzione scolastica faccia parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare, oltre al Direttore SGA che partecipa di diritto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo."

Il secondo riporta un più preciso riferimento alla libertà di insegnamento per i docenti.

I due emendamenti approvati sono stati fortemente sollecitati dalla UIL Scuola.

A suo tempo sono stati presentati ulteriori elementi, che se introdotti renderebbero il testo davvero funzionale alla attività delle scuole in un approccio modernamente integrato: il ruolo di presidente del consiglio della scuola dovrebbe essere svolto dal dirigente scolastico come sintesi della responsabilità di guida; il testo appare ancora carente nella descrizione della funzione dirigenziale, non rapportandola alle nuove funzioni impresse ai diversi organi ed alle definizioni contrattuali, con particolare riferimento alla titolarità delle relazioni sindacali di istituto.



Il pur interessante rinvio agli statuti, che spinge a tenere conto delle specificità anche territoriali con le presenze di rappresentanti delle forze culturali, sociali, professionali nel consiglio dell'autonomia, andrebbe ricondotto esplicitamente nell'ambito delle norme generali sull'istruzione con cui necessariamente gli statuti dovranno porsi in coerenza.

Appare positivamente risolta la delicata questione degli investimenti privati. La carenza di risorse per la scuola riguarda sia l'intervento pubblico che gli investimenti privati. L'Italia si colloca agli ultimi posti tra i paesi sviluppati, spende il 4,8% del PIL per l'istruzione, 1,3 punti percentuali in meno rispetto alla media OCSE del 6,1%. Anche gli investimenti privati nell'istruzione sono piuttosto limitati. L'8,6% della spesa totale destinata agli istituti d'istruzione in Italia proviene da fonti private, quasi la metà della media OCSE (16,5%).

Secondo la Uil Scuola, così come è giusto opporsi all'uso dei soldi dello Stato per finanziare scuole private, in parallelo vanno favoriti gli investimenti privati destinati alle scuole pubbliche, fissando criteri e regole per il loro utilizzo.

Positivamente va letta la previsione di un'articolazione nelle scuole del sistema di valutazione che fa perno sull'Invalsi creando un intreccio e non un sistema separato.

Con queste puntualizzazioni, capaci di rispondere anche all'esigenza di regolamentare organismi collegiali in ottica di rete e con un ulteriore intervento che preveda un organismo nazionale di tutela per la libertà di insegnamento, il testo può essere approvato rapidamente in via definitiva.

Con le motivazioni menzionate la Uil Scuola sollecita una rapida conclusione dell'iter parlamentare.